


CITTÀ DI GIULIANOVA



Consulta cittadina per la
Democrazia Partecipativa

REGOLAMENTO



CITTÀ DI GIULIANOVA
Regolamento della Consulta cittadina per la
democrazia partecipativa

Approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 1°.12.2014

Sommario

ART. 1.....	1
Istituzione della Consulta cittadina per la democrazia partecipativa.....	1
ART. 2.....	1
Composizione della Consulta.....	1
ART. 3.....	1
Costituzione della Consulta.....	1
ART. 4.....	2
Attività della Consulta.....	2
ART. 5.....	3
Organi della Consulta.....	3
ART. 6.....	3
L'Assemblea della Consulta.....	3
ART. 7.....	3
Il Presidente.....	3
ART. 8.....	4
Il Segretario.....	4
ART. 9.....	4
Decadenza, dimissioni e revocche degli organi.....	4
ART. 10.....	4
Partecipazione alle adunanze dell'Assemblea e alle votazioni.....	4
ART. 11.....	5
Incompatibilità e ineleggibilità del Presidente.....	5
ART. 12.....	5
Casi di esclusione dalla Consulta.....	5
ART. 13.....	5
Accesso alle strutture e ai servizi municipali.....	5

ART. 14.....	5
Entrata in vigore del regolamento.....	5
ART. 15.....	6
Norme transitorie e finali.....	6

ART. 1

Istituzione della Consulta cittadina per la democrazia partecipativa

1. E' istituita, ai sensi del combinato disposto fra l'art 17 dello Statuto comunale, dell'art. 48, 8° comma del vigente Regolamento comunale per la partecipazione popolare, la Consulta cittadina per la democrazia partecipativa (di seguito qui denominata Consulta), nella consapevolezza che essa rappresenti un passo in avanti nel progetto di democrazia partecipativa che impegna i cittadini della Città.
2. La Consulta collabora con l'Amministrazione comunale, con i Comitati di Quartiere e con gli altri organismi di partecipazione popolare presenti nella Città e che saranno istituiti sulla base delle previsioni del vigente Regolamento per la partecipazione popolare. La Consulta è organo di coordinamento e facilitazione della partecipazione popolare nel Comune di Giulianova.

ART. 2

Composizione della Consulta

1. Compongono la Consulta per la democrazia partecipativa, oltre al Presidente, i rappresentanti di tutti gli istituti di partecipazione popolare presenti, istituiti al momento e da istituirsi durante la consiliatura nel territorio della Città in base alle previsioni del vigente Regolamento per la partecipazione popolare, quali:
 - a. I Presidenti dei Comitati di Quartiere o loro delegati;
 - b. Il Sindaco dei ragazzi o suo delegato;
 - c. I Presidenti delle Consulte di settore o loro delegati;
 - d. I rappresentati degli organismi sopra elencati non ancora costituiti o ricostituiti al momento dell'insediamento della Consulta, entreranno a farne parte di diritto entro quindici giorni dal loro insediamento.
2. Non possono far parte della Consulta i partiti e i movimenti politici che, pur nella forma dell'associazione, svolgono attività politiche generali, che siano presenti o meno in Consiglio comunale, che abbiano partecipato direttamente o indirettamente alle competizioni elettorali politiche e amministrative; le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta o indiretta degli interessi economici degli associati.

ART. 3

Costituzione della Consulta

1. Entro quindici giorni dalla sua nomina, il Presidente convoca la seduta di insediamento della Consulta. Questa entra subito nelle sue funzioni istituzionali.

ART. 4

Attività della Consulta

1. La Consulta delle Democrazia partecipativa è lo strumento di coordinamento delle attività e iniziative di partecipazione popolare che realizzano e favoriscono la crescita sociale e civile della comunità locale, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione. Svolge attività di confronto, coordinamento e raccordo fra le varie attività che gli organismi della partecipazione popolare e della cittadinanza attiva, istituiti e costituiti nella Città in base alla disciplina del Regolamento per la partecipazione popolare, svolgono autonomamente.
2. Essa promuove modalità di lavoro e di coordinamento che prevedono lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze, anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra il Comune e le realtà di cittadinanza attiva.
3. La Consulta può diventare il tramite fra gli organismi di partecipazione popolare e di cittadinanza attiva e l'Amministrazione comunale, al fine di rappresentare in maniera coordinata iniziative propositive, consultive e d'impulso previa deliberazione dell'Assemblea della Consulta. Svolge, altresì, attività di studio, supporto tecnico ai Comitati di Quartiere e agli altri organismi di partecipazione popolare per il loro funzionamento, nonché per approfondimenti e arricchimenti culturali sulle tematiche della democrazia partecipativa e della cittadinanza attiva.
4. Può manifestare i suoi orientamenti su ogni tema riconducibile alle proprie competenze con la presentazione di ordini del giorno da sottoporre alla valutazione del Consiglio comunale e della Giunta.
5. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Non sono corrisposti compensi e/o rimborsi per la presenza ai lavori ed alle riunioni e per l'assunzione di incarichi di qualsiasi genere.
6. In attuazione degli articoli 9, 20, 22 e 25 della Legge n. 241 del 7/8/1990, nonché dello Statuto del Comune di Giulianova e nell'ambito del vigente Regolamento per l'accesso, tutti gli uffici del Comune garantiscono ai membri della Consulta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni del Consiglio comunale nonché tutti gli atti ed i documenti direttamente riconducibili alle attività di propria competenza, con esclusione dei documenti indicati nell'art. 24 della Legge n. 241/1990, entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 5

Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
 - a. L'Assemblea;
 - b. Il Presidente;
 - c. Il Segretario.

ART. 6

L'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è l'organo deliberante della Consulta. E' composta dal Presidente che la rappresenta e la presiede e dai soggetti elencati nel prec. Art. 2, 1° comma.
2. Resta in carica per tutta la durata della consiliatura e decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno quattro volte l'anno ed ogni volta che lo richiedono il Sindaco, almeno tre Presidenti dei Comitati di Quartiere o i loro delegati con unica richiesta congiunta o almeno la metà più uno dei componenti al momento della richiesta.
4. L'Assemblea è considerata valida quando è presente almeno 1/3 dei componenti aventi diritto al voto.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e deve essere inviato a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal componente più anziano in età.
7. All'apertura della seduta, il Presidente verifica la sua validità e procede allo svolgimento dei lavori. L'Assemblea può deliberare solo con la maggioranza dei presenti.

ART. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco entro venti giorni dal suo insediamento. Resta in carica per tutta la durata della consiliatura e decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.
2. Il Presidente:
 - a. Rappresenta l'Assemblea, la convoca e la presiede, ne è moderatore e facilitatore;
 - b. Cura, in collaborazione con il Segretario la programmazione, la formazione dell'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - c. Adotta i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento della Consulta.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni e nella realizzazione degli obiettivi della Consulta, il Presidente può avvalersi della collaborazione e della consulenza esterna, a titolo gratuito, di sussidiarietà e volontariato, di un'Associazione che abbia comprovata competenza ed esperienza consolidata nelle pratiche di democrazia partecipativa, del volontariato e della cittadinanza attiva. Tale Associazione sarà individuata sulla base di una procedura di evidenza pubblica attuata dall'Amministrazione comunale.

ART. 8

Il Segretario

1. Il Segretario svolge funzioni di carattere tecnico, verbalizzazione, facilitazione e affiancamento dei lavori dell'Assemblea della Consulta; verbalizzazione e tenuta degli atti di cui è responsabile. Non ha diritto di voto e può intervenire nel dibattito per questioni di carattere tecnico solo su richiesta del Presidente. Deve avere provate capacità tecniche e di facilitazione delle pubbliche assemblee.
2. Il Segretario è nominato dal Presidente della Consulta all'apertura della seduta d'insediamento di questa ed entra subito nelle sue funzioni.
3. Le prestazioni del Segretario sono fornite a titolo gratuito e di volontariato.

ART. 9

Decadenza, dimissioni e revoche degli organi

1. I componenti dell'Assemblea, il Presidente e, in conseguenza alle dimissioni di quest'ultimo il Segretario, decadono dalle loro funzioni ove dovessero incorrere nei casi di incompatibilità previsti nel successivo art. 13, 1° comma.
2. Le dimissioni del Segretario devono essere rimesse nelle mani del Presidente che provvede, entro cinque giorni, alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario decade dalla sua carica se non partecipa ingiustificatamente a una sola adunanza dell'Assemblea. In tal caso, il Presidente provvede, seduta stante, alla nomina del nuovo Segretario o al rinvio dell'Adunanza a nuova data. In caso di giustificazione che denoti forza maggiore e circostanze impreviste, l'Adunanza può essere rinviata a nuova data.
4. La revoca del Presidente della Consulta da parte del Sindaco comporta che lo stesso provveda alla nomina del nuovo Presidente della Consulta entro quindici giorni dalla sua notifica.
5. Le dimissioni del Presidente della Consulta devono essere registrate al protocollo generale del Comune e consegnate nelle mani del Sindaco. Esse sono irrevocabili, immediatamente esecutive e non richiedono né presa d'atto, né accettazione da parte del Sindaco. Esse comportano che il Sindaco provveda alla nomina del nuovo Presidente della Consulta entro quindici giorni dalla loro registrazione al protocollo.
6. Le dimissioni dei membri della Consulta devono essere indirizzate al Sindaco, al Presidente della Consulta e al Presidente dell'organismo partecipativo delegante. Esse sono irrevocabili, immediatamente esecutive e non richiedono né presa d'atto, né accettazione da parte del Sindaco e/o del Presidente. Il Presidente dell'organismo di partecipazione popolare cui si riferisce il dimissionario entra di diritto nella Consulta. Nella eventualità che il Presidente dell'organismo di partecipazione interessato dalla dimissione non intendesse partecipare direttamente, provvede alla surroga entro cinque giorni dalla notifica della dimissione. In mancanza, posti dei termini temporali, il Sindaco convoca e sente l'assemblea dell'organo di riferimento entro venti giorni dalla notifica della dimissione; nomina un sostituto del membro di diritto dimessosi fra i componenti dell'Assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea medesima. Per le azioni di cui al presente comma, il Sindaco, salvo la nomina del sostituto, può delegare il Presidente della Consulta.

ART. 10

Partecipazione alle adunanze dell'Assemblea e alle votazioni

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta dei membri della Consulta, può invitare a partecipare alle adunanze il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i Dirigenti e/o Funzionari del Comune per audizioni o chiarimenti. Essi partecipano senza avere diritto di voto.
2. Le sedute sono pubbliche salvo che il Presidente, con provvedimento motivato, non decida diversamente.
3. La Consulta adotta le sue decisioni a maggioranza dei votanti per alzata di mano.

ART. 11

Incompatibilità e ineleggibilità del Presidente

La carica di Presidente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche e/o con l'essere componente di un organo dirigente di partito o raggruppamento politico quali indicati nel precedente articolo 2, 2° comma.

ART. 12

Casi di esclusione dalla Consulta

1. L'esclusione si verifica quando il componente dell'Assemblea non partecipa ad almeno la metà delle adunanze convocate nell'anno solare ovvero non intervenga a due sedute consecutive senza giustificazione preventiva da comunicarsi al Segretario prima dell'apertura dell'adunanza.
2. L'esclusione è rilevata d'ufficio a cura del Segretario ed è notificata immediatamente via e-mail al Presidente dell'organismo di partecipazione cui si riferisce l'escluso, al Presidente della Consulta e al Sindaco. Dell'esclusione il Presidente della Consulta informa l'Assemblea nella seduta successiva.
3. Nei casi di esclusione, il Presidente dell'organismo di partecipazione cui si riferisce l'escluso, ove non intenda partecipare direttamente per il futuro, provvede alla surroga entro dieci giorni dalla notifica dell'esclusione. In mancanza, il Sindaco convoca e sente l'assemblea dell'organo di riferimento entro quindici giorni dalla notifica della seconda assenza; nomina un sostituto del componente di diritto assentatosi ingiustificatamente fra i componenti dell'Assemblea entro ventiquattro ore dalla chiusura dell'Assemblea medesima. Per le azioni di cui al presente comma, il Sindaco, salvo la nomina del sostituto, può delegare il Presidente della Consulta.

ART. 13

Accesso alle strutture e ai servizi municipali

1. La Giunta assegna alla Consulta una sede propria, adeguatamente attrezzata, individuata tra le strutture municipali, per consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni ad essa riconducibili.
2. Altre strutture pubbliche, come sale e altri spazi, sono concesse alla Consulta a titolo gratuito per lo svolgimento delle sue attività e delle sue funzioni.
3. Gli atti della Consulta sono pubblicati in apposite pagine riservate, nel sito web istituzionale del Comune.

ART. 14

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio comunale. Contestualmente è disapplicato ogni precedente atto in contrasto con esso.

ART. 15

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, il Presidente è nominato dal Sindaco entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Inoltre, il numero dei Presidenti di quartiere o i loro delegati abilitati alla richiesta di convocazione ai sensi del prec. art. 6, 3° comma, sino alla ricostituzione dei cinque Comitati di quartiere come nelle previsioni del vigente Regolamento per la partecipazione popolare, scende da tre a due.
2. Tutte le attività della Consulta sono svolte a titolo gratuito, comprese quelle di consulenza e affiancamento previste nei prec. artt. 7, 3° comma e 8, 3° comma.
3. Ogni modifica del presente Regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale.
4. Per tutte le comunicazioni ufficiali interne ed esterne, la Consulta usa un *format standard* da essa stessa definito con delibera di Assemblea; usa una casella di posta elettronica ufficiale del Comune come tutti gli altri organismi di partecipazione istituiti e da istituire.
5. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al vigente Regolamento comunale per la partecipazione popolare.